**Rapporto**

**7583 R** 15 ottobre 2018 FINANZE E ECONOMIA

**della Commissione speciale tributaria**

**sul messaggio 26 settembre 2018 concernente la modifica della Legge tributaria del 21 giugno 1994 (LT): adeguamenti della Legge tributaria alla Legge federale sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID), alla Legge federale sulle imposte federali dirette (LIFD), nonché ad altre disposizioni federali e/o cantonali, tra le quali i giochi in denaro**

# IL MESSAGGIO DEL CONSIGLIO DI STATO

Le modifiche proposte dal Governo riguardano:

* + l’adeguamento alla LAID della norma sull’assoggettamento per appartenenza economica delle persone giuridiche: la modifica precisa che le persone giuridiche che commerciano immobili siti in Canton Ticino sono assoggettate all’imposta per appartenenza economica indipendentemente da dove hanno la sede fuori Cantone (altro Cantone o estero);
	+ le vincite ai giochi in denaro: come ben descritto nel messaggio, il Canton Ticino, per motivi di praticità e di semplicità, ha adottato un allineamento verticale con i limiti di esenzione (CHF 1'000'000) e di deduzione (CHF 25'000 al massimo) per vincite ai giochi da casino in linea proposte dalla LIFD. Si è invece discostato dalla legislazione federale per quanto attiene alle modalità di imposizione, mantenendo il sistema della tassazione separata tramite un’imposta annua intera che considera le vincite alle lotterie e a manifestazioni analoghe come dei redditi “straordinari”, quindi non periodici;
	+ l’adeguamento terminologico dell’art. 23 let. d (LT): in riferimento alla disposizione legale sui redditi esenti, il nuovo tenore della norma vuole conformarsi alla dicitura utilizzata nel diritto delle assicurazioni sociali sostituendo il termine “allocazioni per grandi invalidi” con la dicitura “assegni per grandi invalidi”;
	+ la rettifica della modalità di calcolo della deduzione scalare per custodia dei figli da parte di terzi: la modifica si rende necessaria per ovviare ad un refuso nella formulazione del tenore dell’art. 32a cpv. 3 LT contenuto nel disegno di legge del Messaggio n. 7115, secondo cui reddito intermedio su cui calcolare la deduzione viene definito prima della detrazione di tutte le deduzioni generali organiche ed inorganiche (escluse le deduzioni per spese di malattia e per liberalità), mentre in realtà il reddito intermedio viene stabilito dopo (e non prima) la detrazione delle deduzioni summenzionate.

# CONSIDERAZIONI COMMISSIONALI

La Commissione tributaria prende atto che il messaggio n. 7583 propone un adeguamento della legislazione tributaria cantonale (LT) al diritto federale superiore svizzero (LAID) e condivide le modifiche proposte.

# CONCLUSIONI

La Commissione speciale tributaria invita pertanto il Gran Consiglio ad approvare il disegno di modifica di legge allegato al messaggio n. 7538.

Per la Commissione speciale tributaria:

Marco Passalia, relatore

Balli - Battaglioni - Censi - Crivelli Barella -

Ferrara - Foletti - Garobbio - Gendotti -

Ghisletta - Gianella - Giudici -

Kandemir Bordoli - Pagani G. -

Pamini - Petrini - Seitz